



INPS.HERMES.14/10/2022.0003757

Mittente

Sede: 0038/ INCLUSIONE SOCIALE E INVALIDITÀ CIVILE
Messaggio numero: 003757 del 14/10/2022 17.17.37
Inviato da: Sciarrino Maria

Destinatari[438]

0100/Agrigento
0101/Sciacca
0191/CANICATTI'

Classificazione

Tipo Messaggio: Standard
Visibilità messaggio: Strutture INPS
Area/Dirigente Direzione [Attuale responsabile:Sciarrino Maria]

Messaggio

Oggetto: Controlli sui nuclei “monocomponenti” under 26 percettori del Reddito di cittadinanza – sospensione della prestazione
Allegati: Nessun Allegato

Corpo del messaggio:

DIREZIONE CENTRALE INCLUSIONE SOCIALE E INVALIDITÀ CIVILE
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE

Ai Direttori regionali e di Coordinamento metropolitano

Ai direttori delle strutture territoriali

In esito alle verifiche centralizzate svolte dalla Direzione Centrale Antifrode d'intesa con la Direzione scrivente , è emerso uno specifico rischio di frode in relazione alle dichiarazioni contenute in DSU da parte di soggetti maggiorenni, di età inferiore ai 26 anni, ai fini del riconoscimento del Rdc come nuclei “monocomponenti”.

A tal riguardo, l'art. 2, comma 5, lett. b) D.L. n 4, convertito in L. n. 26/2019, prevede che *“il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli”*.

La presenza congiunta delle condizioni indicate dalla citata norma comporta, quindi, l'impossibilità da parte del richiedente Rdc di costituire un nucleo familiare a sè (c.d. nucleo monocomponente) e la necessaria riconduzione ex lege nel nucleo dei suoi genitori.

Sulla base delle informazioni contenute nel sistema informativo ISEE, è stato individuato un insieme di percettori RdC che hanno dichiarato un nucleo

familiare monocomponente e di trovarsi quindi nelle seguenti condizioni:

- a) essere maggiorenni, di età inferiore ai 26 anni;
- b) non essere conviventi con i propri genitori;
- c) non essere coniugati;
- d) non avere figli;

Sulla base delle informazioni fornite al sistema ISEE da Agenzia delle Entrate, risulta invece che i medesimi percettori:

- e) non dispongono di un reddito familiare superiore ai 4.000€ (per i soggetti maggiorenni di età inferiore ai 24 anni);
- f) non dispongono di un reddito familiare superiore ai 2.840,51€ (per i soggetti di età compresa tra i 24 e i 26 anni).

Tali condizioni, sulla base della normativa citata, precludono la possibilità di dichiarare un nucleo familiare "monocomponente" a se', salvo casi del tutto residuali da accertare (che impediscono la piena automazione del controllo e il respingimento automatico della domanda).

Ciò premesso, si procederà a partire dalla rata del mese corrente a sospendere a livello centrale l'erogazione della prestazione per tutti i codici fiscali interessati, inviando contestualmente una comunicazione tramite "sms" con la relativa motivazione e l'indicazione della possibilità di riesame interessando la sede territoriale competente che procederà a verificare la veridicità della composizione del nucleo autodichiarato.

In particolare, è da ritenere legittimamente costituito il nucleo monocomponente così come dichiarato in DSU ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) la pregressa revoca della potestà dei genitori riguardo ai figli divenuti maggiorenni di età inferiore ai 26 anni;
- 2) la presenza di un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ex art. 333 cc, riferito al figlio richiedente il rdc o ai suoi genitori;
- 3) se il maggiorenne di età inferiore ai 26 anni risulti orfano di entrambi i genitori (o con genitori sconosciuti, o con un genitore deceduto e l'altro genitore ignoto);
- 4) la presenza di un provvedimento di affidamento temporaneo del figlio fino ai 21 anni di età che scelga di fare nucleo a sé stante;
- 5) l'estraneità di uno o entrambi i genitori in termini di rapporti affettivi ed economici, accertata dal provvedimento del giudice;
- 6) l'eventuale esistenza di figli del richiedente, non individuabili dall'esame della DSU né tramite consultazione di ANPR.

A seguito dei sopraindicati riscontri istruttori, qualora sia confermata la non veridicità del nucleo monocomponente, le sedi procederanno alla revoca della prestazione.

Qualora, invece, venga accertata la veridicità del nucleo dichiarato in DSU, le sedi procederanno a rimuovere la sospensione della domanda, consentendo la ripresa del pagamento del beneficio.

Per le restanti posizioni nel caso in cui non venga presentata istanza di riesame, si procederà d'ufficio tramite la procedura Rdc, decorsi sessanta giorni dalla data della sospensione, alla applicazione della revoca/decadenza

e al conseguente avvio del procedimento di recupero dell'indebitato.

Con nota a parte verrà trasmesso alle sedi in via riservata l'elenco delle posizioni interessate.

DIREZIONE CENTRALE INCLUSIONE SOCIALE E INVALIDITA' CIVILE

MARIA SCIARRINO

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE

MASSIMILIANO D'ANGELO

Stampato il 20/10/2022 12.51.37 da RISORSE\mranieri03